

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1296

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FONTANA, BETTINI, AMATO, ASCIUTTI,
DAVICO, GAGLIARDI, GIAMBRONE, PELLEGATTA, SCALERA,
VALDITARA, D’AMBROSIO, DONATI, GALARDI e LIVI BACCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2007

Modifiche al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
recante disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato,
e disposizioni a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche

ONOREVOLI SENATORI. - Anche il mondo della musica vive oggi un momento di grande disagio, avvertendo più che mai la necessità che vengano stabilite nuove regole per un positivo riordino dell'attività.

In particolare, nel settore della musica, le fondazioni lirico-sinfoniche, per la loro complessità e per i loro riflessi socio-occupazionali, rappresentano il momento di maggiore sofferenza.

A dieci anni di distanza dall'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che ha disposto la trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato, appare assolutamente necessario rivedere il dettato legislativo, in modo tale da adeguare il testo alle mutate condizioni nelle quali le fondazioni si trovano oggi ad operare.

Questa proposta di revisione è comunque coerente al principio che l'ha ispirata, ossia alla necessità di favorire un equilibrato rapporto tra «pubblico» e «privato» con la volontà di porsi come «terza via» tra il modello istituzionale mitteleuropeo e quello anglo-americano.

Nel corso di questo decennio, la legge in vigore ha evidenziato alcuni elementi di criticità che non hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore.

È, infatti, venuto meno quello che era il presupposto base del decreto legislativo n. 367 del 1996: la centralità del finanziamento pubblico che ha seguito l'andamento decrescente del Fondo unico per lo spettacolo, senza che a ciò corrispondesse un'adeguata incentivazione della partecipazione dei privati attraverso la fiscalizzazione del loro contributo.

A ciò va aggiunto che la normativa successiva al decreto legislativo n. 367 del 1996 ha fatto cadere alcuni requisiti impre-

scindibili per la trasformazione degli enti in fondazioni (quali l'apporto dei privati e l'equilibrio economico-finanziario tra «pubblico» e «privato»), provocando forzate trasformazioni.

La razionalizzazione dell'intervento pubblico e l'incentivazione del finanziamento privato in campo culturale resta ancora al centro di ogni processo riformatore nell'ambito della cultura e dello spettacolo.

Questa considerazione porta a introdurre correttivi al decreto legislativo n. 367 del 1996, che permettono un'autentica realizzazione delle finalità a suo tempo auspiccate.

Per raggiungere questo scopo il presente disegno di legge propone di:

a) razionalizzare la struttura operativa delle fondazioni lirico-sinfoniche, con interventi sulla *governance* e sull'assetto gestionale mirati a rendere più agile l'esercizio delle funzioni istituzionali, sia coordinandone l'attività, sia rivalutando i legami con il territorio;

b) rivedere i criteri di finanziamento valorizzando la progettualità e l'identità delle singole istituzioni;

c) aggiornare gli ambiti della contrattazione del personale dipendente per meglio svilupparne le potenzialità produttive in un'ottica di un rigoroso controllo di spesa.

Il disegno di legge quindi modifica il decreto legislativo n. 367 del 1996, ricomprendendo nel testo anche alcune disposizioni previste dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2006, recante disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di promuovere il coordinamento delle attività delle fondazioni allo

scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, raggiungere più larghe fasce di pubblico e assicurare economie di gestione. Marginali modifiche sono poi apportate al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, al fine di facilitare la partecipazione delle fondazioni bancarie alle fondazioni musicali.

Con l'articolo 1 si interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 367 del 1996, nella parte in cui detta disposizioni sul contenuto dello statuto delle fondazioni, con la previsione: *a)* di un più alto limite massimo (50 per cento rispetto al 40 per cento) di apporto al patrimonio e di un ridotto limite minimo di apporto annuale (6 per cento rispetto a 8 per cento) da parte dei fondatori privati per le fondazioni «minori», cioè le fondazioni diverse da quelle derivanti dalla trasformazione degli ex enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, recante nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali, più radicate nel territorio e per le quali sembra opportuno dare maggior spazio alla partecipazione dei privati che, verosimilmente, possono essere invogliati dalla prospettiva di valorizzare i propri interessi locali; *b)* dell'estensione dell'impegno economico assunto all'atto della acquisizione della qualifica di socio fondatore per l'intera durata del mandato del consiglio di amministrazione al quale partecipano con proprio rappresentante, anziché per il solo primo biennio attualmente previsto, così da stabilizzare le risorse economiche sulle quali la fondazione può contare per il periodo di attività del proprio organo; *c)* di un più stretto legame fra la partecipazione al consiglio di amministrazione ed il rispetto degli impegni economici assunti da parte dei fondatori diversi da quelli istituzionali (identificati con la generale categoria degli organismi di diritto pubblico come delineata dalla giurisprudenza - da ultimo, Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 27 febbraio 2003, nella causa C-373/00, e Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza

n. 6449 del 30 ottobre 2006) al fine di evitare che facciano parte del consiglio rappresentanti di soci fondatori inadempienti, nel contempo favorendo il ricambio dei consiglieri e l'ingresso di rappresentanti di nuovi soci.

L'articolo 1, poi, aggiunge al comma 4 dell'articolo 10 un periodo che chiarisce l'obbligo (già previsto dall'articolo 23 della citata legge n. 800 del 1967) del comune sede della fondazione di mettere a disposizione della stessa, per la sua attività istituzionale, tutti i locali necessari, così da coprire le esigenze di disporre di luoghi ed immobili diversi dal teatro principale per le attività di supporto (ad esempio, magazzini e laboratori) e quelle decentrate.

Infine, mediante la modifica del comma 5 dell'articolo 10, si prevede la tacita approvazione dello statuto e delle sue modifiche se l'autorità di Governo resta silente oltre il termine di novanta giorni stabilito dalla norma, così da evitare il blocco dell'attività della fondazione per un tempo indeterminato.

L'articolo 2, con l'introduzione dell'articolo 10-*bis*, disciplina l'assemblea dei soci; si tratta di un nuovo organo non previsto dal decreto legislativo n. 367 del 1996, ma istituito da alcuni statuti delle fondazioni (ad esempio, dal Teatro alla Scala di Milano); l'assemblea riunisce tutti i soci fondatori, istituzionali e non, che altrimenti non avrebbero altra occasione per valorizzare la propria partecipazione alla fondazione (oltre la presenza in consiglio di amministrazione alle restrittive condizioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 367 del 1996); i compiti assegnati all'assemblea sono di natura operativa e concernono i momenti essenziali della vita della fondazione (nomina e revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione, approvazione dello statuto e degli indirizzi della gestione, attribuzione dell'incarico di controllo contabile interno, ecc.), ai quali sono ammessi a partecipare tutti i fondatori, indipendentemente dalla entità del

loro apporto che, peraltro, ha rilevanza per la determinazione del «peso» del voto (uno ogni 250.000 euro conferiti); l'attribuzione della facoltà di voto in proporzione all'apporto finanziario opera anche nei confronti dei soci fondatori istituzionali (cui viene comunque garantito, come è nella disciplina vigente, un rappresentante in consiglio) che, quindi, sono spinti ad assicurare un apporto adeguato e proporzionale al proprio impegno, mentre oggi tutti i fondatori istituzionali partecipano di diritto al consiglio di amministrazione, con il peso determinante di maggioranza, anche se erogano importi inferiori a quelli degli altri fondatori. Al sindaco del comune ove la fondazione ha sede è attribuita la presidenza dell'assemblea per conservare un ruolo importante alla carica, cui il decreto legislativo n. 367 del 1996 attualmente attribuisce la presidenza della fondazione e del consiglio di amministrazione, nel disegno di legge affidata ad altre personalità (vedi articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo come modificati dal disegno di legge). La regolamentazione della disciplina del voto e delle sedute, oltre che dell'adeguamento dei riferimenti economici, è lasciata allo statuto e, in mancanza, al codice civile.

Con l'articolo 3 si modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 367 del 1996 al fine di coordinare le attribuzioni del presidente della fondazione con il nuovo assetto della *governance* e regolare anche l'assunzione delle determinazioni d'urgenza (disciplina che oggi manca nel decreto legislativo); in occasione della indicazione delle competenze dell'assemblea dei soci (comma 2, lettera *a*), dell'articolo 10-*bis*) è stato previsto che la carica non sia più attribuita automaticamente al sindaco (che ora presiede l'assemblea dei soci) ma a «personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al settore di attività della fondazione» al fine di dare incisività e competenza ad uno fra i più importanti organi di gestione della fondazione, scindendo la funzione me-

ramente rappresentativa e di indirizzo «politico» (che resta al sindaco quale presidente dell'assemblea) da quella amministrativo-gestionale. Nello stesso articolo 11, comma 2, si conferma la figura del vicepresidente, cui il presidente può delegare proprie funzioni; il successivo articolo 12, comma 3, lettera *b*), come sostituito dall'articolo 4 del disegno di legge, prevede che il vicepresidente sia nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 12 del decreto legislativo n. 367 del 1996, rinnovando la disciplina del consiglio di amministrazione che, ferma la composizione di un numero di membri da sette a nove, compreso il presidente della fondazione, con i già prescritti requisiti di onorabilità e professionalità (specificatamente connessi «al settore di attività della fondazione» per garantire competenza ed efficienza all'organo ed alla sua attività), introduce il principio della omogenea partecipazione di tutte le categorie rappresentate nell'assemblea dei soci (enti pubblici, organismi di diritto pubblico, persone giuridiche private e soggetti privati), nel rispetto delle minoranze, al fine di evitare egemonie o rendite di posizione e coinvolgere le diverse componenti della fondazione, sempre nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 10. Il consiglio è l'organo di indirizzo gestionale e di vertice, adotta le decisioni più importanti (non solo approvazione del bilancio e dei programmi artistici, ma anche – potestà nuove – destinazione degli apporti alla gestione e modalità di sfruttamento del nome) e le nomine più significative (direttore generale e vicepresidente); è ribadito l'obbligo di pareggio del bilancio con le sanzioni di scioglimento e responsabilità già previste. È confermata la durata quadriennale, ma con limitazione della possibilità di riconferma senza soluzione di continuità ad una sola volta. La partecipazione del direttore generale è prevista senza diritto di voto (oggi il sovrintendente non vota solo per le deliberazioni che riguardano la sua nomina o revoca

e l'approvazione dei programmi artistici) per sottolineare la distinzione fra le rispettive attribuzioni e garantire oggettività di valutazioni e decisioni.

L'articolo 5 innova l'articolo 13 del decreto legislativo n. 367 del 1996, sostituendo la tradizionale figura del sovrintendente con la nuova carica del direttore generale, caratterizzata da spiccata funzionalità gestionale ed autonomia, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi decisi dal consiglio; ai vecchi compiti del sovrintendente (predisposizione del bilancio e dei programmi artistici), si aggiunge la formalizzazione degli importanti impegni connessi alla partecipazione alla contrattazione collettiva ed aziendale ed alla gestione delle relazioni sindacali (non menzionati nel testo attuale dell'articolo 13, seppure di norma espletati dal sovrintendente) e la innovazione nell'ambito delle potestà di scelta dei collaboratori che non sono individuati preventivamente (come è attualmente, con la indicazione del direttore artistico o musicale) per lasciare ampia libertà di scelta del settore da potenziare con la collaborazione di persona specificamente idonea, a seconda delle competenze del direttore generale che se ne avvale e ne risponde a tutti gli effetti (è stato, tuttavia, introdotto un vincolo generale all'estensione delle collaborazioni che non potranno impegnare contemporaneamente sia il profilo artistico che quello gestionale o di amministrazione, nel presupposto che le competenze del direttore siano idonee a coprire le esigenze di almeno uno dei settori vitali della fondazione). Sulla durata del mandato è prevista la novità dell'estensione della sua durata ad un periodo (da stabilire nello statuto, ma non inferiore a sei mesi) che non coincida con la cessazione del consiglio di amministrazione, come è ora, per garantire la continuità nella gestione e la gradualità nella successione del nuovo direttore generale nel caso di mancata conferma; la durata del mandato dei collaboratori del direttore ha la stessa durata di quest'ultimo; per il direttore è richiesto un

contratto di dirigente d'azienda (come con l'attuale sovrintendente) mentre per i collaboratori di quest'ultimo è stata lasciata libertà di forma di assunzione, in relazione alle diverse esigenze e funzioni, con il solo vincolo della durata determinata del rapporto.

Con l'articolo 6 si modifica il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 367 del 2006 sulla composizione del collegio dei revisori, eliminando alcune imperfezioni del testo vigente sulla potestà di nomina dei componenti effettivi e supplenti del collegio dei revisori, che è riservata ai Ministeri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.

L'articolo 7, riprendendo e migliorando una disposizione contenuta nel citato decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 febbraio 2006 e, soprattutto, dandole veste normativa primaria (al fine di assicurarne l'operatività e superare le questioni sollevate in alcuni contenziosi promossi all'indomani della pubblicazione del decreto), istituisce una conferenza dei presidenti delle fondazioni al fine di coordinare i programmi delle fondazioni, promuovere la cooperazione nella realizzazione e gestione degli spettacoli, condividere beni e risorse e delineare linee comuni di programmazione e contrattazione (sia con gli artisti, mediante la prefissazione di tetti massimi di *cachet*, sia con il personale, in sede di trattative per i contratti collettivi di comparto, che è possibile affidare all'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) secondo quanto stabilito dall'articolo 25-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 367 del 1996, come introdotto dall'articolo 14 del disegno di legge, allo scopo di evitare sprechi e conseguire economie di gestione. Il rispetto degli impegni collegialmente assunti in questa sede costituisce criterio di valutazione in sede di stipula delle convenzioni di finanziamento previste dall'articolo 25-*bis*, come introdotto dall'articolo 14.

L'articolo 8 modifica il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 367 del 1996, chiarendo meglio i contenuti del diritto esclusivo all'utilizzo da parte della fondazione del proprio nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, anche in relazione alla disciplina generale del diritto d'autore, in parte derogata, sia con riferimento ai poteri decisionali - che è sembrato opportuno riservare al consiglio di amministrazione - sia in relazione ai diritti del personale dipendente - che, per non intralciare l'attuazione dei programmi artistici e degli impegni assunti con i terzi, sono stati limitati a quanto previsto dai contratti collettivi e aziendali - sia per l'affermazione della proprietà su tutte le realizzazioni eseguite.

L'articolo 8, inoltre, provvede ad aggiornare la previsione dell'articolo 15, comma 4, con il richiamo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che ha sostituito la legge-quadro sui lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), per escluderne l'applicabilità.

L'articolo 9 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 367 del 1996 prevedendo la necessità di sentire la regione interessata prima dell'assunzione da parte del ministero competente del provvedimento di decadenza ivi previsto, nel rispetto delle prerogative delle regioni e coerentemente con il loro coinvolgimento nelle fondazioni.

Anche l'articolo 10, che modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 367 del 1996, è finalizzato a coinvolgere la regione nell'attività di vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali.

L'articolo 11, nel modificare l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 367 del 1996, completa il quadro di coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori e modifica in termini contabilmente più corretti ed attuali le condizioni per lo scioglimento del consiglio di amministrazione chiarendo che la perdita deve ri-

guardare il «patrimonio disponibile» ed è sufficiente che sia «prevista».

L'articolo 12 ha la funzione di aggiornamento del richiamo, contenuto nell'attuale articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 367 del 1996, alla legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del lavoro a termine, non più in vigore e sostituita dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del quale si esclude l'applicabilità relativamente agli articoli 4 e 5 sulla limitazione alla proroga dei contratti a tempo determinato e sulla loro trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato (che quindi non opera mai per le fondazioni, come per lungo tempo è stato nei confronti dei vecchi enti lirici); nel medesimo comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 376 del 1996 si è ritenuto opportuno ribadire l'inapplicabilità al personale dipendente delle norme sul diritto d'autore (articoli 80, 81, 82, 85 e 85-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633) che riconoscono agli esecutori diritti confliggenti con il diritto allo sfruttamento del nome previsto esclusivamente in capo alla fondazione dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 376 del 1996 nella nuova formulazione; a ribadire il principio e per completezza sistematica si è ritenuto opportuno aggiungere un periodo al comma 4 dell'articolo 22 con la espressa esclusione per il personale artistico esecutore di ogni diritto ad indennità o compenso aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o aziendale.

L'articolo 13 poi introduce nuove disposizioni in materia di benefici fiscali, razionalizzando e unificando le disposizioni agevolative, oggi contenute in più testi normativi e con disciplina non uniforme in relazione ai soggetti eroganti ed al titolo dell'erogazione. Il comma 1 del nuovo articolo 25 del decreto legislativo n. 376 del 1996 dispone che per le erogazioni liberali in favore delle fondazioni, da qualunque soggetto effettuate, non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo posto dal testo unico

delle imposte sui redditi e ne ribadisce la integrale deducibilità dal reddito, come già disposto, per le società, dall'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (e successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 11 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2001); il comma 2 sancisce la integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi erogati alle fondazioni (al patrimonio o come contributo alla gestione), come previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), per tutte le fondazioni ed associazioni riconosciute nel campo della ricerca scientifica, dell'istruzione universitaria e della sanità: l'esperienza dei primi dieci anni di applicazione del decreto ha evidenziato la scarsa incisività del sistema di deduzioni e detrazioni delineato (mediante la sola elevazione dei limiti posti dagli articoli 15 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che non si è dimostrato sufficiente ad incentivare la partecipazione dei soggetti privati alle fondazioni lirico-sinfoniche; pertanto il legislatore, nel settore della cultura come in altri (in particolare, come già detto, nel campo della ricerca scientifica e dell'istruzione, oltre che delle ONLUS), ha abbandonato il sistema tradizionale del testo unico per avviare un nuovo sistema di piena deducibilità delle contribuzioni dei privati all'esercizio di attività di pubblico interesse, quale certamente è quella musicale (ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 800 del 1967: «Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale. Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze»). La previsione della deducibilità integrale delle erogazioni sancisce, quindi, il punto di arrivo del nuovo corso aperto dalle frammentate disposizioni normative emanate dopo l'entrata in vigore

del decreto legislativo n. 367 del 1996 e ne unifica l'impostazione, eliminando differenze non giustificate (anche in riferimento ai principi degli articoli 3 e 53 della Costituzione) nel trattamento fiscale fra fondazioni aventi scopi di interesse pubblico di pari importanza o fra i soggetti eroganti (privati o persone giuridiche). Il comma 2 mantiene la sanzione della revoca del beneficio nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Il comma 3 estende la previsione della tassabilità dei contratti di sponsorizzazione quando il pagamento sia direttamente connesso alla prestazione di un singolo artista, per scoraggiare forme elusive della disposizione vigente (in occasione della partecipazione allo spettacolo di artisti di gran fama, da soli sufficienti a garantire l'interesse del pubblico e, quindi, ad invogliare investimenti pubblicitari, da assoggettare a tassazione come previsto per la sponsorizzazione dello spettacolo determinato) e promuovere forme di investimento non episodiche rispetto all'attività della fondazione.

L'articolo 14 contiene una importante innovazione del sistema di finanziamento delle fondazioni, intesa a superare l'attuale meccanismo del Fondo unico dello spettacolo (FUS) da sempre e da tutti i beneficiari contestato per la rigidità e genericità dei suoi criteri e la mancanza di un efficace collegamento con la qualità e l'importanza degli spettacoli realizzati. L'articolo 14, introducendo l'articolo 25-bis nel decreto legislativo n. 367 del 1996, dispone che il finanziamento dei programmi di produzione artistica approvati sia assicurato da convenzioni *ad hoc* stipulate fra il Ministro per i beni e le attività culturali e le fondazioni; queste convenzioni, distinte per ciascuna fondazione e connesse ai programmi artistici approvati, sono finalizzate ad adeguare alle singole realtà e necessità le erogazioni dello Stato e, su base consensuale e con propri regolamenti, dalle regioni e dagli altri enti locali fondatori; per assicurare una unità di indirizzo ed evitare frammentazioni di interventi

e disparità di valutazioni è prevista l'adozione, con regolamento *ex* articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di criteri di riferimento per la quantificazione e la durata (su base almeno triennale al fine di consentire la indispensabile programmazione a lungo respiro delle attività di spettacolo) del finanziamento sulla base di indicazioni di massima dettate dal comma 2, cui si aggiungono criteri specifici intesi - da un lato - a premiare le fondazioni particolarmente «virtuose» nella adozione degli accorgimenti di risparmio e nella promozione dei giovani artisti e - dall'altro lato - ad incentivare la partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della fondazione. Una volta a regime il nuovo sistema, non troveranno più applicazione per le fondazioni la legge 30 aprile 1985, n. 163 (sul Fondo unico dello spettacolo) ed i vecchi criteri dettati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996.

L'articolo 14, con l'introduzione dell'articolo 25-*ter* nel decreto legislativo n. 376 del 1996, conferma i riconoscimenti per il particolare *status* delle fondazioni del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro dell'Opera di Roma contenuti già nella citata legge n. 800 del 1967 e ribaditi dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, anche per i finanziamenti che saranno regolati con le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25-*bis*.

Il nuovo articolo 25-*quater* inoltre coordina le disposizioni sulla contrattazione collettiva del testo vigente del decreto legislativo n. 376 del 1996 e dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con le modifiche apportate con il presente disegno di legge, prevedendo che la contrattazione collettiva nazionale tenga conto prioritariamente delle risorse derivanti dalle convenzioni e che la contrattazione integrativa aziendale tenga conto, oltre che delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva, anche degli apporti

alla gestione dei soci nei limiti indicati dal consiglio di amministrazione, così da incentivare le realtà economiche locali a partecipare alle fondazioni anche con una contribuzione mirata. Si prevede, infine, che le fondazioni possano avvalersi dell'ARAN per la definizione e stipulazione del contratto collettivo nazionale, secondo quanto già in atto per diversi enti ed organismi di pubblico interesse, in considerazione della particolare competenza ed organizzazione dell'istituto e nel rispetto della libertà di determinazione delle fondazioni, quale espressa in sede di conferenza dei presidenti.

L'articolo 14 istituisce inoltre la Banca dati della musica presso la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di consentire un costante monitoraggio dei costi degli allestimenti e fornire dati concreti ed attuali sia per l'attività di coordinamento e risparmio di spesa della conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14-*bis* sia per l'attività di controllo da parte del medesimo Ministero.

L'articolo 15 interviene nella disciplina delle cosiddette fondazioni bancarie, per facilitarne la partecipazione, in qualità di soci, alle fondazioni lirico-sinfoniche, come già avviene per molti teatri, nel rispetto delle loro prerogative di autonomia come delineate dalla legge istitutiva (decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 301 del 29 settembre 2003). Il comma 1 chiarisce che la assunzione della qualifica di socio fondatore è possibile senza limitazioni, quali organismi di diritto pubblico, ed il comma 2 coordina e semplifica l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 153 del 1999 con la assunzione della qualifica di socio delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia quanto alla classificazione come «settore rilevante» sia quanto alla durata degli effetti della determinazione (non soggetta ai limiti temporali dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto, ma sempre revocabile).

L'articolo 17 detta le opportune disposizioni finali per confermare l'applicabilità di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3-*bis*, e dall'articolo 3-*ter*, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nelle parti non diversamente disciplinate dal disegno di legge al fine di evitare vuoti normativi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il comma 2 contiene l'abrogazione espressa dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, sugli organi della fondazione, resa necessaria dalla nuova disciplina, e del titolo II della citata legge n. 800 del 1967, già superato dalla riforma del 1996.

In conclusione si rammenta che l'intervento politico, di cui il presente disegno di legge vuole costituire lo strumento, può solo creare le condizioni migliori affinché si proceda ad attuare la revisione del settore, nella consapevolezza che nessuna legge può comunque sostituirsi alle capacità e alla creatività di coloro che nel teatro operano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Statuto)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura, rispettivamente, del 40 per cento del patrimonio stesso, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, e del 50 per cento per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio nella misura prevista dallo statuto, assicurano almeno per l'intera durata del mandato del consiglio un apporto annuo non inferiore, rispettivamente, all'8 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, ed al 6 per cento, per le fondazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei membri nominati in rappresentanza dei fondatori appartenenti alle categorie degli organismi di diritto pubblico, delle persone giuridiche private e dei soggetti privati è subordi-

nata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo assicurato per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune nel quale ha sede la fondazione mette a disposizione di questa i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell'attività istituzionale.»;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso detto termine le modificazioni si intendono approvate».

Art. 2.

(Assemblea dei soci)

1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Assemblea dei soci)*. - 1. L'assemblea è costituita da tutti i soci fondatori, pubblici e privati, ed è presieduta dal sindaco del comune ove ha sede la fondazione.

2. L'assemblea ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca il presidente della fondazione, scegliendolo fra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al settore di attività della fondazione, e determinandone il compenso;

b) nomina e revoca i componenti del consiglio di amministrazione, scegliendoli fra i soci, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, e dallo statuto;

c) attribuisce la qualità di fondatore a terzi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, e dallo statuto;

d) approva lo statuto e le sue modifiche;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) propone al consiglio di amministrazione l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

g) attribuisce l'incarico del controllo contabile interno della fondazione, sentito il parere del collegio dei revisori.

3. A ciascun socio spetta un voto per ogni 250.000 euro conferiti o che lo stesso si sia impegnato a conferire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, e dello statuto. Lo statuto prevede i casi di perdita o sospensione del diritto di voto e le condizioni per l'adeguamento dell'unità economica di riferimento, indicata nel presente comma, alle mutate condizioni economico-finanziarie del mercato e alla svalutazione intervenuta. Ai fini del raggiungimento dell'unità economica di riferimento per l'acquisizione del diritto di voto, i soci privati possono consorzarsi fra loro, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

4. Lo statuto regola la convocazione ed il funzionamento dell'assemblea; in mancanza, si applicano le disposizioni del libro V, titolo V, capo V, sezione VI, del codice civile, in quanto compatibili. Le deliberazioni di cui alle lettere a), c), e d) del comma 2 sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti ed a voto segreto».

Art. 3.

(Presidente e vicepresidente della fondazione)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *(Presidente e vicepresidente della fondazione)*. - 1. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti

da esso deliberati; cura, altresì, l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento; al vicepresidente possono essere attribuite, in via continuativa o temporanea o per finalità pre-determinate, deleghe di funzioni da parte del presidente.

3. Il presidente assume tutte le determinazioni di ordinaria amministrazione che, in caso di urgenza, non possono essere assunte dagli altri organi, con obbligo di sottoporre alla loro ratifica le decisioni assunte nella prima seduta utile».

Art. 4.

(Consiglio di amministrazione)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Consiglio di amministrazione)*.
- 1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove, compreso il presidente della fondazione.

2. Lo statuto prevede il numero ed i requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti, con riferimento specifico al settore di attività della fondazione, e le modalità di nomina, nel rispetto del principio della partecipazione all'organo di tutte le categorie componenti l'assemblea, anche di quelle minoritarie, in particolare assicurando che le categorie degli enti pubblici, degli organismi di diritto pubblico, delle persone giuridiche private e dei soggetti privati abbiano ciascuna almeno un rappresentante nel consiglio, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3.

3. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca il direttore generale, scegliendolo fra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'orga-

nizzazione musicale, teatrale o dello spettacolo;

b) nomina e revoca il vicepresidente della fondazione, su proposta del presidente, scegliendolo fra i propri componenti;

c) approva il bilancio di esercizio;

d) approva i programmi di attività artistica;

e) indica quale parte degli apporti alla gestione dei soci siano da destinare alla contrattazione aziendale e quale agli investimenti e alla programmazione artistica, nel rispetto del vincolo di pareggio del bilancio;

f) determina le modalità di esercizio del diritto all'utilizzo del nome ai sensi dell'articolo 15, comma 2;

g) esercita ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria che non sia attribuito ad altro organo dalla legge.

4. Il consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell'obbligo comporta l'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente legge e la responsabilità personale ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati, senza soluzione di continuità, una sola volta.

6. La deliberazione di cui al comma 2, lettera *a)*, è assunta con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano assunte con maggioranze qualificate.

7. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione».

Art. 5.

(Direttore generale)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Direttore generale)*. - 1. Il direttore generale ha i seguenti compiti:

a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'articolo 16;

b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e strumentali;

d) sottoscrive i contratti e gli impegni di spesa;

e) tiene le relazioni sindacali con le associazioni di categoria, partecipa alla contrattazione collettiva e dirige la contrattazione aziendale;

f) partecipa alla conferenza dei presidenti di cui all'articolo 14-*bis* e alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale è assunto con contratto di dirigente d'azienda a tempo determinato; la durata del contratto è fissata dallo statuto per un periodo non inferiore ad almeno sei mesi successivi alla cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; l'incarico può essere confermato dal nuovo consiglio.

3. Il direttore generale può nominare e revocare, riferendone al consiglio di amministrazione, il responsabile del settore artistico o il responsabile del settore gestionale o altri diretti collaboratori, decidendo in piena autonomia ed assumendosene ogni responsabilità; i diretti collaboratori sono assunti a tempo determinato per la durata del mandato del di-

rettore generale e decadono, comunque, alla sua cessazione.

4. Lo statuto regola le modalità e le scadenze temporali con le quali il direttore generale riferisce al consiglio di amministrazione sulla sua attività».

Art. 6.

(Collegio dei revisori)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il collegio si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, e di un supplente; due membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'altro membro effettivo ed il supplente dal Ministro per i beni e le attività culturali».

Art. 7.

(Conferenza dei presidenti)

1. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - *(Conferenza dei presidenti)*.
- 1. È istituita una conferenza dei presidenti delle fondazioni, presieduta dal capo della competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. La conferenza:

a) coordina i programmi delle fondazioni;

b) promuove la cooperazione nella realizzazione delle attività istituzionali, la produzione e la gestione comune degli spettacoli;

c) ricerca i mezzi idonei per garantire la maggiore diffusione degli spettacoli, in Italia e all'estero, e dell'insegnamento della musica ad ogni livello;

d) individua, con previsione almeno triennale, gli strumenti per contenere il costo dei fattori produttivi e realizzare economie nella gestione, anche mediante lo scambio di singoli corpi artistici, di personale tecnico specializzato, di materiale scenico e costumistico;

e) promuove l'acquisto e la condivisione di beni e servizi comuni e l'innovazione del settore;

f) determina, con cadenza triennale, i valori massimi dei compensi per le prestazioni artistiche dei cantanti, direttori di orchestra, registi, scenografi, costumisti, ideatori-responsabili delle luci, e loro assistenti, tenendo conto anche dei compensi erogati nei teatri dell'Unione europea;

g) favorisce l'offerta a prezzi ridotti dei biglietti e le facilitazioni per le famiglie, i giovani e i disabili;

h) stabilisce le linee della contrattazione collettiva nazionale, delibera l'avvalimento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) ai sensi dell'articolo 25-*quater*, comma 3, e designa uno o più rappresentanti per partecipare alla contrattazione.

3. Le fondazioni si attengono alle indicazioni e prescrizioni derivanti dall'esercizio delle prerogative della conferenza come individuate nel presente articolo.

4. Alle riunioni della conferenza partecipano, senza diritto di voto, i direttori generali».

Art. 8.

(Norme in tema di patrimonio e di gestione)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e degli spettacoli prodotti; può consentirne o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa. Le modalità di esercizio del diritto, come determinate dal consiglio di amministrazione, costituiscono indicazione vincolante nei confronti del personale e non comportano diritto a controprestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi e aziendali, anche in deroga alle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633. La fondazione è proprietaria di tutte le realizzazioni eseguite su sua commissione e titolare del relativo diritto d'autore.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto che agiscono nell'ambito delle proprie attività istituzionali non si applicano le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Art. 9.

(Decadenze)

1. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sentita la regione ove la fondazione ha sede».

Art. 10.

(Vigilanza)

1. Al comma 2, alinea, dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo le parole: «Ministro del tesoro» sono aggiunte le seguenti: «o della regione ove la fondazione ha sede».

Art. 11.

(Amministrazione straordinaria)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ministro del tesoro» sono aggiunte le seguenti: «o della regione ove la fondazione ha sede»;

b) la lettera *b)* è soppressa;

c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I*-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità».

Art. 12.

(Personale)

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale dipendente della fondazione non si applicano gli articoli 4 e 5 del

decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gli articoli 80, 81, 82, 85 e 85-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale artistico esecutore non spetta alcuna indennità o compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale o aziendale».

Art. 13.

(Disposizioni tributarie)

1. L'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - *(Disposizioni tributarie)*. - 1. Per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto, non opera il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera *m*), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico.

2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. Si provvede al recupero delle somme dedotte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto, sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista».

Art. 14.

(Disposizioni in materia di convenzioni, riconoscimenti, contrattazione collettiva e banca dati della musica)

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 25-bis. - *(Convenzioni)*. - 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali stipula con le fondazioni convenzioni per il finanziamento dei programmi di produzione artistica approvati.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati i criteri di riferimento per la quantificazione e la durata, almeno triennale, del finanziamento, tenendo conto:

a) dei finanziamenti erogati dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

b) della qualità, originalità e varietà degli spettacoli programmati, delle loro prospettive di diffusione e ripresa, anche all'estero, e della loro efficacia promozionale della cultura e della tradizione italiana.

3. Sono considerati come ulteriori titoli di merito per la quantificazione del finanziamento:

a) il rispetto delle indicazioni e prescrizioni dell'articolo 14-bis e delle economie di spesa così concretamente realizzate;

b) l'entità della partecipazione dei privati al patrimonio ed al finanziamento della gestione;

c) lo spazio destinato ai giovani artisti e compositori della comunità europea;

d) il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nelle precedenti convenzioni.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2, le convenzioni si attengono

ai criteri dettati dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n.28 alla *Gazzetta Ufficiale* n.29 del 4 febbraio 2006. Analoghe convenzioni possono essere stipulate dalle regioni e dagli altri enti locali secondo il regolamento adottato dai competenti organi.

5. Le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche a partire dal momento della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1; dalla stessa data cessa l'applicazione dell'articolo 24 del presente decreto.

Art. 25-ter. - (Riconoscimenti). - 1. La fondazione Teatro alla Scala di Milano è riconosciuta di particolare interesse nazionale nel campo musicale e testimone della cultura musicale italiana all'estero.

2. Alla fondazione Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella capitale dello Stato.

3. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25-bis tengono conto dei riconoscimenti di cui al presente articolo.

Art. 25-quater. - (Contrattazione collettiva). - 1. La contrattazione collettiva nazionale tiene conto prioritariamente delle risorse derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 25-bis.

2. La contrattazione integrativa aziendale tiene conto delle risorse specificamente destinate anche dalla contrattazione collettiva e degli apporti alla gestione dei soci nei limiti indicati dal consiglio di amministrazione.

3. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN) per la definizione e stipulazione del contratto collettivo nazionale.

Art. 25-quinquies. - (Banca dati dell'amusica). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, le fondazioni trasmettono, con cadenza annuale, alla compe-

tente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali dati concernenti:

- a) i costi del personale dipendente;
- b) gli elementi caratterizzanti gli allestimenti di opere liriche, le loro condizioni di utilizzazione tecnica e legale, i loro costi;
- c) i costi delle scritture artistico-professionali ordinate per classi di esperienza e valore artistico degli scritturati;
- d) i costi derivanti dalle collaborazioni e consulenze professionali, ivi incluse quelle di cui all'articolo 13, comma 3;
- e) i costi derivanti dal funzionamento degli organi istituzionali;
- f) la disponibilità di costumi, di materiale vario e di archivi musicali;
- g) l'afflusso di pubblico;
- h) dati sul materiale del quale si intenda disporre la distruzione, che non potrà comunque essere avviata se non trascorsi due mesi dalla comunicazione.

2. Con provvedimento del competente direttore generale presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita la conferenza di cui all'articolo 14-*bis*, sono stabilite le modalità di trasmissione e le responsabilità connesse allo sviluppo ed all'aggiornamento della banca dati della musica lirica, anche per la messa a disposizione dei dati raccolti a soggetti qualificati ove consentito dalla legge».

2. Il regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, come introdotto dal presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

*(fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153)*

1. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono parte-

cipare, quali organismi di diritto pubblico fondatori, alle fondazioni lirico-sinfoniche.

2. In seguito all'assunzione della determinazione di cui al comma 1, e fino al momento in cui la qualifica permane, l'impegno economico conseguente costituisce settore rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni, e senza il vincolo temporale ivi indicato.

Art. 16.

(Coordinamento formale)

1. Nel decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «Ministero del tesoro», «Ministro del tesoro» e «Ministro di grazia e giustizia», ovunque ricorrano, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze», «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministro della giustizia».

Art. 17.

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, ed all'articolo 3-*ter*, commi 3, 4 e 5, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e il titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono abrogati».